

Codice A1512B

D.D. 22 ottobre 2018, n. 1184

Fondazione Opera Pia Antonio ed Emma Cerino Zegna Onlus, con sede in Biella. Approvazione della fusione per incorporazione della Fondazione Armando, Maria ed Enrico Lucci (ente incorporato) nella Fondazione Opera Pia Antonio ed Emma Cerino Zegna Onlus (ente incorporante), del cambio di denominazione in "Fondazione Antonio Emma Cerino Zegna Impresa Sociale " e del nuovo statuto.

Premesso che:

il presidente della Fondazione Opera Pia Antonio ed Emma Cerino Zegna Onlus, con sede in Biella, Via Battistero n° 4 iscritta al n. 606/8 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, ha presentato istanza di iscrizione a Registro Persone Giuridiche Private della nuova formulazione dello Statuto dell'Ente a seguito:

- dell'avvio della procedura di fusione per incorporazione della Fondazione Armando, Maria, Enrico Lucci, con sede in Biella Viale Matteotti n° 15, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 65 del Registro delle Persone Giuridiche Private senza scopo di lucro tenuto dalla Prefettura di Biella;
- della conseguente adozione di un nuovo testo statutario adeguato a quanto dettato dai D.lgs. 117/17 e 112/17;
- dell'adozione della nuova denominazione della Fondazione incorporante in "Fondazione Antonio Emma Cerino Zegna Impresa Sociale";

visto l'articolo 42 bis c.c. che consente anche alle persone giuridiche private riconosciute senza scopo di lucro, il ricorso alle procedure di reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni adottando, in quanto compatibili, le relative specifiche discipline dettate per le Società dalle disposizioni di cui al Libro V del Codice Civile, prevedendo che laddove il Libro V fa riferimento all'iscrizione nel Registro delle imprese, per le fattispecie in esame, le medesime iscrizioni/annotazioni debbano essere effettuate nel Registro delle Persone Giuridiche;

considerato che la procedura di fusione de quo implica a seguito dell'assunzione della qualifica di Impresa Sociale ex Dlgs 112/17 da parte della Fondazione incorporante, una trasformazione eterogenea della causa, struttura e schema organizzativo della Fondazione medesima e, conseguentemente è soggetta alla autonoma disciplina dettata dal Codice Civile;

rilevato le due Fondazioni interessate dalla fusione sono soggetti omogenei e perseguono, operando prevalentemente nell'ambito del territorio della provincia di Biella, analoghi fini socio-assistenziali;

appurato che il C.d.A. della Fondazione Opera Pia Antonio ed Emma Cerino Zegna Onlus con verbale datato 26/07/18, Rep. 75043, a Rogito del Dott. LAVIOSO, Notaio in Biella, Registrato a Biella presso l'Agenzia delle Entrate il 27/07/18 al n° 4124, ha deliberato la proposta di fusione ex art. 2502 C.C., previa pubblicazione sul sito internet delle Fondazioni interessate dalla procedura ex art. 2501 ter (III comma) C.C. del progetto di fusione di cui in questione corredato dei documenti – in quanto compatibili - di cui al medesimo art. 2501 ter C.C. (I comma) nonché che tutti gli atti e documenti di cui all'art. 2501 septies C.C. sono stati regolarmente depositati in copia presso le sedi di entrambe le Fondazioni partecipanti alla fusione con decorrenza contestuale all'ultima pubblicazione del progetto di fusione previa rinuncia ai termini di cui agli art.li 2501 ter (ultimo comma) e 2501 septies (I comma) C.C. come da rogito di cui sopra;

considerato che per i fini di cui agli art.li 2502 bis C.C. e 2503 C.C. la proposta di fusione di cui al rogito datato 26/07/2018 è stata annotata nei Registri delle Persone Giuridiche Private interessati, Regionale per la Fondazione Opera Pia Antonio ed Emma Cerino Zegna Onlus e Prefettizio per la Fondazione Armando, Maria, Enrico Lucci, rispettivamente nelle date 01/08/18 e 18/09/18;

rilevato, conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2503 C.C. con l'art. 2505 quater C.C., il decorso del termine di 30 giorni dall'ultima delle pubblicazioni della proposta di fusione di cui al rogito datato 26/07/2018 ed atteso che, come da rogito di fusione datato 19/10/2018, Rep. 75.129 a Rogito del Dott. LAVIOSO, Notaio in Biella, Registrato a Biella presso l'Agenzia delle Entrate il 19.10.2018 al n° 5297 serie 1T, entro il termine suddetto i legali rappresentanti delle Fondazioni partecipanti alla fusione hanno espressamente attestato che non sono state proposte dai creditori di alcuno degli Enti partecipanti alla fusione, opposizioni giudiziali o stragiudiziali a norma del secondo comma dell'art. 2503 C.C.;

vista la copia della certificazione rilasciata dal Tribunale di Biella datata 19/10/2018 relativa al decorso del termine di cui al precedente capoverso;

visto il verbale datato 26/07/18, Rep. 75043, a Rogito del Dott. LAVIOSO, Notaio in Biella, Registrato a Biella presso l'Agenzia delle Entrate il 27/07/18 al n° 4124;

visto il rogito notarile datato 19/10/18, Rep. 75129, a Rogito del Dott. LAVIOSO, Notaio in Biella, Registrato a Biella presso l'Agenzia delle Entrate il 19.10.2018 al n° 5297 serie 1T, sopra citato, con cui è stata perfezionata la fusione per incorporazione con contestuale cambio di denominazione della Fondazione incorporante in Fondazione Antonio Emma Cerino Zegna Impresa Sociale ed approvazione della nuova formulazione dello Statuto sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30 aprile 2018;

considerato che con il verificarsi degli effetti della fusione tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione incorporata si trasferiscono di diritto in capo all'incorporante la quale subentra pertanto in tutto il patrimonio ed in tutti i diritti ragioni ed obblighi della Fondazione incorporata nulla escluso od eccettuato come da punto 2) del rogito notarile datato 19/10/2018;

rilevato che con il prodursi degli effetti della fusione cessano di pieno diritto le cariche sociali della Fondazione incorporata e tutti i mandati e le procure da esse conferiti e la Fondazione incorporante sarà disciplinata dal testo aggiornato e coordinato dello statuto sociale già allegato sotto la lettera "D" alla citata delibera di fusione dell'incorporante in data 26 luglio 2018 ed all'atto di fusione datato 19/10/2018 sotto la lettera "A";

atteso che la formulazione del nuovo Statuto della Fondazione istante allegata all'atto di fusione è conforme alla formulazione allegata al progetto di fusione ed al rogito di proposta di fusione determinando il cambio di denominazione in "Fondazione Antonio Emma Cerino Zegna Impresa Sociale" composto di n. 17 articoli;

rilevato che a norma del 2° comma dell'art. 2504 bis C.C. la fusione dovrebbe avere effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i Pubblici Registri competenti ma che l'adozione della nuova denominazione della Fondazione incorporante ed il conseguente cambio di schema organizzativo, implicando una trasformazione eterogenea della causa, struttura e schema organizzativo della Fondazione medesima necessita, ai sensi dell'art. 2500, III comma C.C. e per la sua perfezione e piena efficacia, di essere iscritto presso i competenti Registri Pubblici (Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche Private e

Registro delle Imprese competente) senza che, nei termini di cui all'art. 2500 novies C.C, ricorrano opposizioni da parte di eventuali creditori della Fondazione;

considerato, pertanto, che per i motivi di cui sopra ed ai sensi del rogito datato 19/10/18, gli effetti dell'iscrizione del nuovo Statuto sono condizionati alla mancata opposizione da parte di eventuali creditori della Fondazione incorporante nei termini di cui all'art. 2500 novies C.C. (dal 60° giorno dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al precedente capoverso) e che il venir meno di tale condizione sospensiva sarà attestato con la produzione a registro persone giuridiche di idonea certificazione da parte del Tribunale di Biella;

visto il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione istante (D.G.R. n° 68-21210 del 10.12.1992), ed i successivi provvedimenti di approvazione delle modifiche statutarie (D.G.R. n° 176-2721 del 30.10.1995; D.G.R. n° 21-24947 del 30.06.1998; D.D. n° 189 del 06.06.2007)

rilevato che la Fondazione istante è iscritta al n. 608 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

atteso che la Fondazione incorporata è iscritta al n. 65 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche Private.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il D.P.R. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

visto il Titolo X del Libro V del Codice Civile;

visto il D.Lgs. 460/97;

visto il D.Lgs. 112/17;

visto il D.lgs 117/17

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Antonio Emma Cerino Zegna Impresa Sociale, con sede in Biella, Via Battistero n° 4, composto di 17 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante a seguito della Fusione per incorporazione con cambio di denominazione e modifica integrale dello Statuto della Fondazione Armando, Maria, Enrico Lucci, con sede in Biella Viale Matteotti n° 15, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Prefettura di Biella, nella Fondazione Opera Pia Antonio ed Emma Cerino Zegna Onlus, con sede in Biella, Via Battistero n° 4 iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

L'approvazione del nuovo statuto, essendo collegata ad una trasformazione eterogenea della causa, struttura e schema organizzativo della Fondazione istante, è determinata, ai sensi dell'articolo 2500, III comma C.C., dall'iscrizione nel suddetto Registro sottoposta alla condizione sospensiva di cui all'art. 2500 novies C.C. il cui superamento verrà attestato dalla produzione a Registro di idonea certificazione rilasciata dal Tribunale di Biella attestante la mancata opposizione giudiziale alla suddetta trasformazione da parte di eventuali creditori nei termini dettati dall'articolo prima citato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente di Settore
Dott. Livio Tesio

CR/RF